



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
PROTEZIONE CIVILE E TURISMO

Settore Politiche Agricole

Anticipata per posta elettronica

Genova, 9 marzo 2010

Prot. n. **PG/2010/37318**
2010/G7.2.1/3

Allegati:

Alle Comunità Montane

Ai Consorzi dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura

Alle Strutture:

- Produzioni Agroalimentari
- Servizi alle Imprese Agricole
- Politiche della Montagna e Fauna Selvatica
- Produzioni Floro-ortovivaistiche
- Coordinamento Ispettorati Agrari - Sedi provinciali
- Staff del Dipartimento

All'UNCEM

Agli Enti Parco

Alle Organizzazioni professionali agricole

All'Associazione Regionale Allevatori

Alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Liguria

Ai Collegi provinciali dei Periti Agrari

Ai Collegi provinciali degli Agrotecnici

Ai Collegi provinciali dei Geometri

Ai CAA autorizzati a operare in Liguria

All'AGEA-OP

LORO SEDI

Oggetto: programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 – chiarimenti sull'ammissibilità di investimenti relativi a piscine e altri impianti per attività ricreative nell'ambito della misura 311.

1 - QUESITI

Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di ammettere all'aiuto, nell'ambito della misura 311 del PSR, investimenti relativi alla realizzazione di piscine e altri impianti per attività ricreative, come maneggi, giochi per bambini, eccetera.

2 - QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo è costituito da:

- 1) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con particolare riferimento all'articolo 55 (investimenti);
- 2) regolamento (CE) 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- 3) il programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), con particolare riferimento alla misura 311;
- 4) la deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 28 marzo 2008 *Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misure 112, 121 e 311;*
- 5) legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 *Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo;*
- 6) regolamento regionale 23/9/2008 n. 4 *Disposizioni di attuazione della disciplina dell'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007 n. 37.*

3 - NATURA DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE AMMISSIBILI

La legge regionale n. 37/2007, articolo 2, comma 4, stabilisce che *rientra nell'esercizio dell'agriturismo organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, di pratica sportiva, culturali, storico-ambientali legate alle attività agricole e alle tradizioni rurali.*

L'art. 4 c. 6 della legge regionale n. 37/2007 stabilisce in quali termini si debba intendere la connessione con le attività agricole, prevista dall'art. 2 c. 4, sopra citato. In particolare la legge stabilisce che *Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2 comma 4 lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino una connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali. Se tali attività non realizzano la necessaria connessione con l'attività agricola, possono svolgersi esclusivamente come servizi accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può in nessun caso dare luogo ad autonomo corrispettivo.*

La norma sopra citata non contiene (ovviamente) un elenco esaustivo delle attività ricreative o culturali che possono essere esercitate nell'ambito dell'attività agrituristica. Tuttavia, l'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale n. 4/2008, dispone che *l'imprenditore - per le attività ricreative, sportive, culturali e storico-ambientali connesse con l'attività agricola - è tenuto a presentare, congiuntamente alla domanda di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, un piano dettagliato delle attività che intende realizzare con le risorse agricole aziendali.*

Infine, l'articolo 8, comma 5, della citata l.r. 37/2007 stabilisce che *Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2.*

Si chiarisce altresì che non rientra nell'esercizio dell'agriturismo la custodia e il mantenimento (cosiddetta "pensione") di cavalli in conto terzi.

Quindi, riassumendo:

- 1) le attività ricreative, sportive, culturali e storico-ambientali connesse con l'attività agricola fanno parte integrante dell'attività agrituristica e possono anche essere esercitate come attività autonome, disgiunte dall'ospitalità. A questo scopo, l'imprenditore deve presentare un piano dettagliato delle attività che intende realizzare, contestualmente alla richiesta di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici – si possono considerare connesse all'attività agricola l'ippoturismo e l'equitazione in genere, a condizione beninteso che il numero dei cavalli utilizzati a questo scopo sia compatibile con le risorse agricole aziendali;
- 2) altre attività, pur consentite e regolamentate, non si possono considerare connesse all'attività agricola aziendale e pertanto il loro svolgimento è accessorio e limitato agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola – fra queste attività si può senz'altro considerare compresa la balneazione e in nuoto in piscina nonché i giochi all'aperto per i bambini come giostre, altalene, scivoli, eccetera.

4 - INVESTIMENTI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ RICREATIVE

L'art., c. 1, della l.r. 37/2007 stabilisce che *Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i fabbricati o parti di essi già esistenti sul fondo alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9 o della richiesta di variazione dell'attività esistente, conformi alla normativa urbanistico/edilizia.*

Inoltre, nei territori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo 5, *non possono essere utilizzati per l'attività agrituristica fabbricati edificati da meno di dieci anni.* L'elenco puntuale dei territori in questione è stabilito dall'articolo 6, comma 2, del regolamento regionale n. 4/2008 e dalla tabella E allegata al regolamento.

Al riguardo si deve ricordare che, dal punto di vista urbanistico/edilizio, le piscine scoperte non si possono considerare - di per sé - fabbricati, almeno per quanto riguarda la vasca e il piano lastricato circostante. Sono invece "fabbricati" gli eventuali spogliatoi e altri locali di pertinenza della piscina.

Tuttavia, si deve ricordare che nell'ambito del PSR si distingue non già tra "fabbricati" e altro, bensì tra "immobili" e "attrezzature". Questa distinzione è rilevante sia per le modalità di determinazione *ex ante* dell'ammissibilità della spesa sia per la definizione *ex post* dei vincoli di destinazione d'uso.

Per quanto riguarda le piscine, esistono in commercio vasche prefabbricate (in cemento, metallo o vetro-resina) da interrare e piscine "fuori terra". Le prime richiedono la realizzazione di scavi e la sistemazione del terreno con sottofondi, pareti sagomate, ecc. La vasca è fissata stabilmente al substrato e quindi inamovibile. La loro durata tecnica è paragonabile a quella di un normale immobile.

Al contrario, le piscine fuori terra sono realizzate con strutture smontabili e rivestimenti plastici flessibili. La sistemazione del terreno è assai semplice e limitata alla formazione di un piano, non necessariamente lastricato.

Per utilizzare il linguaggio del PSR, si può pertanto stabilire che le piscine interrate sono degli *immobili*, mentre le piscine fuori terra sono *attrezzature*.

Si devono altresì considerare *immobili* le scuderie, i fienili, i recinti fissi ed eventuali locali di servizio alle attività ippiche, e *attrezzature* i recinti mobili ed eventuali altre attrezzature funzionali all'equitazione. Si ricorda, per necessaria precisazione, che scuderie e fienili sono *fabbricati* ai fini dell'articolo 5 della legge regionale n. 37/2007.

Infine, si possono considerare *attrezzature* anche i giochi all'aperto per i bambini (giostre, altalene, scivoli, eccetera).

Riassumendo:

- 1) per quanto riguarda le attività che rientrano nell'esercizio dell'agriturismo in quanto connesse con le attività agricole (per esempio: equitazione), i relativi fabbricati (scuderie, fienili, eccetera) sono soggetti alla regolamentazione di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 37/2007;
- 2) per quanto riguarda le piscine: la vasca e il piano lastricato circostante non sono, di per sé, fabbricati agli effetti edilizi e urbanistici e quindi non sono soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 5, sopra citato, mentre invece sono soggetti alle limitazioni in argomento eventuali fabbricati di servizio alla piscina come spogliatoi, locali tecnici e altro;
- 3) agli effetti del PSR scuderie, fienili e piscine interrato sono da considerare *immobili* mentre le piscine fuori terra sono da considerare *attrezzature*.

5 - INVESTIMENTI AMMISSIBILI NELL'AMBITO DEL PSR

La misura 311 del PSR, nel paragrafo "contenuto della misura", lettera c), stabilisce che l'aiuto è accordato per investimenti finalizzati alla fornitura di ospitalità all'interno dell'azienda agricola tramite agriturismo (attività ricettiva e di ristorazione), degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, attività ricreative, allestimento di campeggi e aree attrezzate per l'accoglienza di caravan e autocaravan, supporto ad attività scolastiche e didattiche (fattorie didattiche).

In particolare, in base alla legge regionale n. 37/2007:

- a) turismo equestre ed equitazione si possono considerare attività connesse all'attività agricola e quindi pienamente assimilate alle attività agrituristiche;
- b) altre attività ricreative come giochi per i bambini e balneazione non sono connesse all'attività agricola ma sono comunque ammissibili in quanto accessorie all'agriturismo e di uso riservato agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola.

I relativi investimenti, di conseguenza, sono ammissibili nell'ambito del PSR a condizione che si tratti, come chiarisce la medesima misura, di:

- 1) costruzione e miglioramento di beni immobili;
- 2) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature;
- 3) spese generali e tecniche connesse agli investimenti di cui sopra.

Per quanto riguarda in particolare il precedente punto 1), si chiarisce che la costruzione di nuovi fabbricati nell'ambito di investimenti agrituristiche deve sottostare alle limitazioni di cui al richiamato articolo 5 della l.r. 37/2007. Tuttavia, come si è già osservato, la definizione di "fabbricati" di cui all'art. 5 della l.r. 37/2007 non è del tutto identica alla definizione di "immobili" data dal PSR – in questo senso è esemplare il

caso delle piscine interrate, che sono “immobili” ai sensi del PSR ma non sono “fabbricati” ai sensi della legge regionale n. 37/2007.

6 - DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

Per quanto riguarda la determinazione della spesa ammissibile, nei casi di cui si sta trattando vi sono alcune particolarità meritevoli di chiarimento.

Innanzitutto si deve ricordare che gli investimenti e le relative spese devono essere ragionevoli e commisurati alle esigenze reali. Per quanto riguarda le piscine, si è già osservato come si tratti di un investimento a uso esclusivo degli ospiti che soggiornano nell’agriturismo. Le caratteristiche e le dimensioni della piscina devono pertanto essere proporzionate al numero degli ospiti autorizzato.

Premesso questo, si ricorda che le piscine possono essere interrate o fuori terra. Il caso delle piscine fuori terra è assolutamente ordinario: si tratta di attrezzature e quindi la determinazione della spesa ammissibile deve prevedere la valutazione di almeno tre preventivi confrontabili.

Nel caso delle piscine interrate, invece, le condizioni del mercato determinano la seguente situazione:

- 1) le spese per la sistemazione del terreno destinato ad accogliere la vasca (scavo, formazione del sottofondo, eccetera), per la formazione e la pavimentazione del piano circostante la vasca e per le altre opere edili accessorie possono essere determinate con l’ausilio del prezzario;
- 2) la vasca propriamente detta si acquista normalmente in prefabbricato (di cemento, metallo o vetro-resina), comprensivo degli accessori indispensabili come filtri, miscelatori di cloro, pompe, eccetera – di conseguenza, le relative spese possono essere determinate tramite il confronto di preventivi, dal momento che i prezzari, in questo caso, non forniscono informazioni utili.

7 - VINCOLO DI DESTINAZIONE D’USO

Come si è già osservato, ai fini del PSR le piscine interrate sono *immobili*, e quindi su di loro grava un vincolo di destinazione d’uso decennale. Ovviamente, il medesimo vincolo decennale grava sulle scuderie, le recinzioni fisse e altri immobili funzionali all’equitazione e ad altre analoghe attività ricreative.

Ai fini del PSR, le piscine fuori terra sono invece da considerare *attrezzature*, e pertanto su di esse grava un vincolo di destinazione d’uso quinquennale, come sulle altre attrezzature di cui si è fatto cenno in questa comunicazione (giochi per i bambini, attrezzature per l’equitazione).

8 - CONCLUSIONI E INDIRIZZI

Riassumendo le considerazioni fin qui svolte, si può concludere quanto segue:

- 1) nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2007-2013, misura 311 (agriturismo), **costituiscono investimenti ammissibili anche i seguenti:**
 - a) **piscine**, sia interrate che fuori terra;
 - b) **scuderie e attrezzature per l’equitazione;**
 - c) **giochi per i bambini** come altalene, giostre, scivoli e simili;

- 2) per poter essere considerati ammissibili, gli investimenti di cui sopra devono rispondere alle seguenti condizioni specifiche:
- a) piscine e giochi per bambini devono rimanere riservati all'uso esclusivo degli ospiti che soggiornano nell'agriturismo; per questo motivo, la dimensione delle piscine e dei giochi per bambini deve essere ragionevole e proporzionata al numero degli ospiti autorizzato;
 - b) per quanto riguarda in particolare le piscine: la vasca e il piano lastricato circostante non sono da considerare "fabbricati" ai sensi della legge regionale n. 37/2007, e pertanto non sussiste per queste strutture alcun obbligo specifico in attuazione dell'articolo 5 della legge sopra citata; tale obbligo sussiste invece per eventuali spogliatoi, locali tecnici e altri fabbricati di pertinenza della piscina;
 - b) l'equitazione e le altre eventuali attività ricreative, sportive, culturali ecc. connesse con l'attività agricola devono essere dichiarate all'atto dell'iscrizione all'albo regionale degli operatori agrituristici ed esercitate utilizzando **fabbricati** (scuderie, fienili, ecc.) che rispondono ai requisiti stabiliti dall'articolo 5 della legge regionale n. 37/2007; è comunque esclusa l'attività di "pensione" di cavalli in conto terzi;
- 3) ai fini del PSR sono da considerare **immobili** le piscine interrato, le scuderie, i fienili e le relative pertinenze fisse, mentre sono **attrezzature** le piscine fuori terra, i giochi per bambini e le attrezzature per l'equitazione, con tutto ciò che ne consegue in termini sia di determinazione della spesa a preventivo sia di permanenza del vincolo di destinazione d'uso;
- 4) ai fini della valutazione a preventivo della **congruità della spesa**, si deve innanzitutto verificare che la dimensione e le caratteristiche dell'investimento siano proporzionate rispetto alle dimensioni dell'impresa agrituristica;
- 5) per quanto riguarda in particolare le piscine interrato, la spesa relativa alla vasca deve essere valutata tramite il confronto di almeno tre preventivi, dal momento che sono disponibili sul mercato decine di produttori e centinaia di modelli di vasche prefabbricate, mentre la spesa relativa allo scavo e alla sistemazione del terreno per ospitare la vasca possono essere determinate con l'ausilio di un computo metrico preventivo e del prezzario.

Restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, con particolare riferimento alle norme regionali sull'ammissibilità delle spese (DGR n. 372/2008 e successive modifiche).

* * * * *

Si resta come sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(Dr. Riccardo Jannone)

